

Procedura in economia per l'affidamento di servizi di promozione ed informazione al pubblico circa le agevolazioni che la Regione Lazio offre ai giovani sul trasporto pubblico locale

CIG _____ CUP _____

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

Art. 1.	- Oggetto, condizioni e modalità di esecuzione del servizio	2
Art. 2.	- Luogo di esecuzione e durata del rapporto contrattuale.....	4
Art. 3.	- Verifica dell'esecuzione del contratto	4
Art. 4.	- Modalità e termini di pagamento del corrispettivo	4
Art. 5.	- Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art. 6.	- Sospensione del servizio	6
Art. 7.	- Riservatezza.....	7
Art. 8.	- Osservanza CCNL e norme di disciplina del lavoro	7
Art. 9.	- Cauzione definitiva.....	7
Art. 10.	- Penali	8
Art. 11.	- Obblighi dell'Affidatario	9
Art. 12.	- Divieto di cessione del contratto e di subappalto	9
Art. 13.	- Cessione del credito	9
Art. 14.	- Risoluzione per inadempimento e recesso.....	9
Art. 15.	- Foro competente, Richiamo alla legge e ad altre norme	10
Art. 16.	- Spese contrattuali.....	10

Art. 1. – Oggetto, condizioni e modalità di esecuzione del servizio

L'oggetto dell'affidamento riguarda la realizzazione di servizi promozione ed informazione al pubblico circa le agevolazioni che la Regione Lazio offre ai giovani sul trasporto pubblico locale, ai sensi dell'Art. 1, co.10, 11 e 12 della legge regionale 13.08.2011, n. 12 - "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani".

Il servizio in affidamento prevede la predisposizione e l'attuazione di un piano di comunicazione sulla base dello sviluppo grafico del Logo e dei contenuti indicati dalla Regione Lazio, di cui all'art. 1 del Disciplinare di Gara.

L'affidatario dovrà predisporre, entro sette giorni dall'affidamento del servizio, il Piano di Comunicazione, strutturato sulla base dei seguenti interventi da realizzarsi integralmente a cura e a carico dell'Affidatario stesso:

Servizi di produzione e affissione	Visibilità outdoor con numero 100 (cento) postazioni su Roma dimensioni 400 cm x 300 cm e 50 (cinquanta) postazioni sulle restanti quattro Province dimensioni 600 cm x 300 cm, per un numero di 60 (sessanta) giorni di visibilità su Impianti Pubblicitari e su manufatti regolarmente autorizzati. Visibilità outdoor con numero 100 (cento) manifesti nel circuito metropolitano A e B di dimensioni 200cm x 140 cm, per un numero di 60 (sessanta) giorni di visibilità su Impianti Pubblicitari e su manufatti regolarmente autorizzati.
Produzione e distribuzione di stampati	Stampa di una brochure formato 10cmx21 cm, con un minimo di otto pagine in 300.000 (trecentomila) copie in quadricromia e relativa distribuzione su tutto il territorio della Regione presso biglietterie e punti di passaggio nelle stazioni ferroviarie e del circuito metropolitano A e B, nonché presso i vari capolinea del trasporto regionale su gomma.
Stampa	Visibilità tabellare sui principali quotidiani a tiratura nazionale, formato ½ pagina per un numero di 6 (sei) uscite totali sulla parte della cronaca di Roma e Lazio. Visibilità tabellare su quotidiani locali delle Province del Lazio, formato ½ pagina per un numero di 10 (dieci) uscite. Visibilità tabellare su periodici locali delle Province del Lazio, formato pagina per un numero di 6 (sei) uscite. Visibilità tabellare su Free Press formato ½

	pagina per un numero di 6 (sei) uscite.
Internet	Visibilità dell'iniziativa attraverso pop up e bannerizzazione header e/o footer nei principali motori di ricerca, per un numero di 60 (sessanta) giorni di visibilità.
Produzione Radio e Web TV	Realizzazione spot audio da 30" Realizzazione video da 30"
Radio	Visibilità radiofonica con spot da 30 (trenta) secondi su almeno tre emittenti radiofoniche a diffusione regionale, per un numero di (cinquanta) 50 passaggi. Gli spot dovranno essere trasmessi nelle fasce orarie di maggiore audience e comunque equamente distribuite nell'arco della giornata. La scelta del canale radiofonico dovrà essere orientata al target di riferimento. Sono da escludersi le fasce di programmazione comprese tra le ore 1,00 e le ore 6,00 a.m.
Web TV	Visibilità su web tramite un social network video. L'individuazione del network dovrà essere orientata al target di riferimento ed al territorio della Regione Lazio per un numero di 60 (sessanta) giorni di visibilità.

La pianificazione e l'attuazione del piano di comunicazione dovrà essere assicurata sull'intero territorio regionale e dovrà svilupparsi in un arco temporale di 75 giorni.

Il Piano dovrà:

- riportare un cronoprogramma delle attività comprensivo delle date di attuazione dei singoli interventi promopubblicitari;
- contenere l'elenco dettagliato degli interventi promo pubblicitari con specifiche di quantità, localizzazioni, canali e mezzi di diffusione.

Il piano, nonché tutti quanti i messaggi, la grafica e le informative oggetto di divulgazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione della Direzione Regionale Trasporti che potrà richiederne integrazioni, modifiche e/o adeguamenti nei limiti dell'oggetto dell'appalto.

In tal caso l'Affidatario dovrà riproporre la documentazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta formulata, o altra data da questo indicata in caso di particolari esigenze o richieste giudicate non particolarmente complesse.

Nella predisposizione del piano l'Affidatario dovrà:

- tener conto delle eventuali indicazioni della Direzione Regionale Trasporti;
- tener conto delle indicazioni dei documenti della procedura;
- garantire rispondenza e conformità ai contenuti dell'offerta tecnica;
- garantire una diffusione dell'informazione equamente distribuita e capillare su tutto il territorio regionale;
- potenziare la visibilità nelle città di dimensioni medio-grandi ed in particolare sedi di università e di scuole;

- contemplare modalità di erogazione flessibili e adattabili in relazione alle variabili del servizio.

Contestualmente all'approvazione del Piano, l'Amministrazione autorizzerà l'avvio della Campagna pubblicitaria e l'Affidatario dovrà dare attuazione al Piano stesso, nel rispetto di quanto ivi indicato.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere l'anticipazione dell'esecuzione di alcuni degli interventi proposti nell'offerta tecnica laddove ritenesse opportuno avviare la campagna e le attività anche prima dell'approvazione del Piano.

Art. 2. - Luogo di esecuzione e durata del rapporto contrattuale

Le attività dovranno svolgersi nella Regione Lazio, prevedendo il coinvolgimento di tutti i Capoluoghi di provincia e dei più importanti Comuni della Regione.

L'esecuzione del servizio avrà una durata di complessivi 75 giorni salvo dilazioni temporali richieste dalla Direzione Regionale Trasporti.

Il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei casi di cui all'art. 302 del d.P.R. 207/2010, indicando in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Art. 3. – Verifica dell'esecuzione del rapporto contrattuale

La verifica sarà effettuata in modo da accertare, anche in contraddittorio con l'Affidatario, la rispondenza e la corretta esecuzione del servizio rispetto alle attività previste.

In ogni caso, un'attestazione di regolare e corretta esecuzione non esonera l'Affidatario dalle responsabilità sancite dal vigente codice civile e da ogni altra norma in materia.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, a seguito di presentazione di idonea documentazione amministrativo/contabile ed ogni utile report utile ad attestare l'effettivo e completo espletamento del servizio affidato, secondo le modalità e le tempistiche previste dal rapporto contrattuale.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti non verificabili in sede di verifica di conformità.

L'Affidatario designerà, a suo totale carico ed onere:

- il Coordinatore di Progetto, il cui nominativo sarà comunicato all'avvio del servizio all'Amministrazione, dovrà essere costantemente reperibile. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, della persona designata, l'Affidatario dovrà tempestivamente comunicare la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi;
- il Responsabile del Contratto, il cui nominativo sarà indicato in sede di presentazione offerta, a cui deve essere attribuita la facoltà di assumere impegni per conto dell'Affidatario.

L'Amministrazione assume l'obbligo di garantire al personale dell'Affidatario l'accesso ai propri locali per lo svolgimento delle attività comprese nel servizio.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

L'Affidatario dovrà utilizzare, per la fatturazione, i riferimenti di seguito indicati.

Intestazione:

Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti

Indirizzo:

Viale del Tintoretto, 432 – 00142 Roma

L'Affidatario dovrà aver cura di inviare le fatture e ogni documento correlato utilizzando i

riferimenti suindicati.

Qualora tali documenti dovessero risultare non correttamente emessi o indirizzati, o privi dei dovuti allegati, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, potendo respingere le fatture chiedendone una nuova emissione qualora ritenute non conformi al Contratto.

Le fatture dovranno essere emesse secondo le seguenti modalità:

1. 30% dell'importo contrattuale a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione Regionale Trasporti, del Piano di Comunicazione e dell'effettivo avvio della campagna pubblicitaria autorizzato dall'Amministrazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la Direzione Regionale Trasporti provvederà ad emettere il relativo provvedimento di liquidazione, fatto salvo l'espletamento ed il positivo superamento dei controlli previsti dalla vigente normativa;

2. Restante 70% dell'importo contrattuale alla conclusione delle attività. La fattura dovrà essere accompagnata da idonea documentazione amministrativo/contabile ed ogni utile report idoneo ad attestare l'effettivo e completo espletamento del servizio affidato, su tutto il territorio e secondo le modalità e le tempistiche previste dal rapporto contrattuale. A seguito del positivo espletamento della verifica di conformità di cui all'art. 2 del presente Capitolato, la Direzione Regionale Trasporti provvederà ad emettere il relativo provvedimento di liquidazione.

Su ogni fattura andranno riportati il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP).

Gli importi fatturati dovranno corrispondere ai prezzi e ai ribassi offerti dall'Affidatario in sede di Gara.

La Direzione Regionale Trasporti eseguirà la verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel rapporto contrattuale, delle attività di cui alla documentazione e report sopra citati, e darà disposizione per la liquidazione delle fatture solo ad esito positivo della verifica. L'emissione del provvedimento di liquidazione è subordinata al completamento dell'iter amministrativo e del relativo controllo contabile operato dalla Ragioneria della Regione Lazio.

Il pagamento sarà:

- effettuato al netto della trattenuta dello 0,5% di cui al successivo articolo 9;
- effettuato al netto di eventuali penali applicate;
- disposto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fatturazione, previa verifica di regolare esecuzione delle attività e controllo contabile operato dalla Ragioneria della Regione Lazio;
- eseguito a mezzo di bonifico bancario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi della normativa vigente, il pagamento sarà condizionato alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per le detrazioni e sospensioni del pagamento di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre

eccezione di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimento danni.

Art. 5 -Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L’Affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’affidamento.

L’Affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Affidatario entro 7(sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’Affidatario è tenuto altresì a comunicare all’Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti, il CIG e il CUP.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 6. - Sospensione del servizio

Il servizio deve essere erogato secondo le tempistiche indicate nel Piano di Comunicazione e secondo il cronoprogramma delle attività concordato con la Direzione Regionale Trasporti. L’eventuale interruzione o sospensione delle attività o delle iniziative promopubblicitarie per fatti dipendenti dall’Appaltatore, ferme restando le penali, potrà essere causa di risoluzione contrattuale.

Art. 7. - Riservatezza

L'Affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8. - Osservanza CCNL e norme di disciplina del lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché sull'assolvimento regolare degli stessi obblighi.

Sull'importo progressivo delle prestazioni, oggetto del presente servizio, è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta per cento) che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo verifica di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Fermo quanto sopra, l'Amministrazione:

1. in caso di rilevazione di inadempimento degli obblighi retributivi attiva le procedure previste dall'art. 5 del d.P.R. 207/2010 e può provvedere al pagamento diretto degli stessi lavoratori e procedere a risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006, fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti
2. in caso di rilevazione di inadempimento di uno o più obblighi in materia di previdenza ed assicurazioni obbligatorie, può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006.

Art. 9. – Cauzione definitiva

All'atto della stipula del Contratto l'Appaltatore deve costituire, quale cauzione definitiva per l'Appalto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

La cauzione dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
- essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica);
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, alla quale peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario dandone comunque conoscenza all'Appaltatore.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell'oggetto dell'Appalto. Ove l'Appaltatore non provvedesse al reintegro, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sui corrispettivi.

La garanzia fideiussoria può essere svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo definitivo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'Appaltatore sono stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultano danni imputabili all'Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'Appaltatore debba rispondere.

Art. 10. - Penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali ulteriori danni, saranno applicate le seguenti penalità:

1. Cinque per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano di Comunicazione;
2. Tre per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento del Piano di Comunicazione alle richieste della Direzione Regionale Trasporti;
3. Due per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o esecuzione di ogni singola iniziativa promo-pubblicitaria.

Il Responsabile del Procedimento potrà avviare le procedure di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento del danno qualora gli inadempimenti dovessero protrarsi per più di 3 (tre) giorni consecutivi.

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati all'Affidatario dal Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano da accogliere a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle stesse sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Sono esclusi dall'applicazione di penali i disservizi dovuti alle fattispecie di calamità naturali, impossibilità di intervenire per cause imputabili all'Amministrazione, interruzione programmata del servizio purché previo consenso espresso dell'Amministrazione.

Art. 11. – Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario deve possedere tutte le necessarie autorizzazioni e permessi per l'esercizio delle attività oggetto del servizio.

Gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei predetti provvedimenti autorizzativi sono a totale carico dell’Affidatario.

Il mancato possesso anche di una sola delle prescritte autorizzazioni è causa di risoluzione di diritto del Contratto.

L’Affidatario è obbligato inoltre a:

- svolgere le proprie attività presso i luoghi indicati;
- comunicare all’Amministrazione, all’inizio del servizio, i riferimenti (numeri telefonici, di fax e indirizzo e-mail), utilizzabili per le richieste inerenti i servizi da svolgere e per le attività di coordinamento e verifica.

Art. 12. - Divieto di cessione del contratto e di subappalto

Pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per i danni subiti, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a soggetti terzi, a qualsiasi titolo, il presente contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per la quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

E’ altresì vietato il subappalto.

Art. 13. - Cessione del credito

La cessione del credito potrà essere autorizzata in conformità a quanto stabilito dall’art.117 del d.lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 14. - Risoluzione per inadempimento e recesso

L’Amministrazione può procedere di diritto alla risoluzione del Contratto, senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di partecipazione;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
- concordato preventivo, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Affidatario;
- violazione delle clausole contrattuali relative al trattamento dei lavoratori; alla riservatezza, alla cessione del Contratto e del credito; alla sospensione delle prestazioni; agli obblighi e responsabilità dell’Affidatario; alla sicurezza sui luoghi di lavoro; al superamento delle penali, fatto salvo quanto disposto dall’art. 51 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- nei seguenti ulteriori casi: frode e grave negligenza nell’esecuzione; manifesta incapacità nell’esecuzione; rallentamento senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l’attivazione o l’esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal

Contratto; fornitura di prodotti e utilizzo di materiali e attrezzature non conformi alle prescrizioni contrattuali;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- inadempimento alle disposizioni impartite per l'eliminazione di gravi disfunzioni e/o irregolarità nello svolgimento del servizio;
- nei casi eventualmente previsti negli articoli del presente Capitolato.

Eventuali inadempienze non previste fra quelle sanzionabili con penali e non esplicitamente indicate come causa di risoluzione di diritto, ma tali da compromettere la regolarità e l'efficacia del servizio, sono contestate dall'Amministrazione all'Affidatario.

Nella contestazione è prefissato un congruo termine entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato o qualora l'Amministrazione non ritenga valide le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Affidatario verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite in modo completo ed eventualmente accettate senza contestazione.

In caso di mancato svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione si riserva il diritto di scorrere la graduatoria al fine verificare la disponibilità dei Concorrenti collocatisi successivamente, ad eseguire il servizio residuo alle condizioni dagli stessi proposte in sede di offerta.

In ogni caso gli oneri eventualmente sostenuti fino all'individuazione del nuovo Affidatario, faranno capo all'Affidatario.

Art. 15. – Foro competente, richiamo alla legge e ad altre norme

Per ogni eventuale controversia fra le parti, inerente l'esecuzione del contratto, la competenza è del foro di Roma.

Avverso la Lettera di Invito, Documentazione di gara ed atti di affidamento si può ricorrere al TAR Lazio entro 30 (trenta) gg dalla data della loro pubblicazione e/o ricezione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti emanati dallo Stato o dalla Regione in materia di contabilità e contratti.

Art. 16. - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto, comprese quelle relative ad eventuali registrazioni, sono a totale carico dell'Affidatario.